

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

CONSIDERATA la necessità di miglioramento del dettaglio informativo periodico da fornire ai contraenti di contratti assicurativi emessi da imprese con sede legale nella Repubblica di San Marino;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo con la quale è stato approvato il testo della Circolare n. 2017-02 denominata "*Circolare sulle informazioni da fornire durante la vigenza del contratto assicurativo*";

EMANA

l'acclusa Circolare n. 2017-02 che entra in vigore il 31 ottobre 2017.

San Marino, 27 luglio 2017

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Lorenzo Savorelli

**Circolare sulle informazioni da trasmettere
durante la vigenza del contratto assicurativo
anno 2017 / numero 02**

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. PREMESSA	3
3. ESTRATTO CONTO ANNUALE	3
4. MODIFICHE DURANTE LA VIGENZA DEL CONTRATTO DELLE INFORMAZIONI RESE	5
5. INFORMAZIONI DA TRASMETTERE DURANTE LA VIGENZA DEI CONTRATTI UNIT LINKED	5
6. ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE DURANTE LA VIGENZA DEL CONTRATTO	6
7. ENTRATA IN VIGORE	6

1. DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Circolare si intende per:

- a) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- b) “tecniche di comunicazione a distanza”: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'impresa e del contraente, possa impiegarsi per la trasmissione delle comunicazioni inerenti al contratto.

2. Ai fini della presente Circolare valgono anche le definizioni contenute nella Legge 17 novembre 2005 n. 165, e nel Regolamento BCSM n. 2008-01.

2. PREMESSA

1. La presente Circolare è applicativa rispetto al Regolamento BCSM n. 2008-01 definendo le caratteristiche delle informazioni da trasmettere durante la vigenza del contratto di assicurazione, le modalità ed i tempi di trasmissione ai contraenti da parte delle imprese di assicurazione.

2. Le imprese adempiono agli obblighi relativi alla trasmissione al contraente di comunicazioni in corso di contratto anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, a condizione che le comunicazioni siano acquisibili su supporto durevole e che il contraente abbia reso preventiva ed espressa accettazione di tali modalità.

3. Le imprese pubblicano la nota informativa e le condizioni contrattuali sul proprio sito internet per tutta la durata dei contratti stipulati in relazione ad un prodotto di tipo individuale, non appena ne è disposta la commercializzazione.

4. Il Regolamento BCSM n. 2008-01 è a sua volta attuativo dell'articolo 39 della Legge 17 novembre 2005 n. 165.

5. La presente Circolare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e dell'attuativo Regolamento BCSM n. 2006-02, è stata oggetto di pubblica consultazione.

3. ESTRATTO CONTO ANNUALE

1. Per i contratti con partecipazione agli utili (contratti a prestazioni rivalutabili, e contratti con specifica provvista di attivi), le imprese devono inviare per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall'impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. Per i contratti che prevedono forme di partecipazione agli utili diverse da quella sopraindicata, l'estratto conto riporta gli utili attribuiti al contratto nell'anno di riferimento.

2. Per i contratti unit linked le imprese devono inviare per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- d) numero delle quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio e per la prestazione di una garanzia in termini di capitale o di rendimento;
- e) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- f) numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento (solo per i contratti direttamente collegati ad OICR);
- g) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
- h) valore della prestazione garantita (solo per i contratti con garanzie finanziarie).

3. Per i contratti index linked e per i contratti dedicati le imprese devono inviare per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista per l'indicizzazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell'anno di riferimento;
- c) dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell'anno di riferimento (pagamenti periodici, riscatti parziali...);

- d) per i contratti index linked, le imprese indicano il valore degli indici di riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni nonché il valore di riscatto espresso in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) per i contratti dedicati le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore degli attivi destinati a copertura, indicazione del relativo valore alla data di riferimento dell'estratto conto.
- f) valore della prestazione garantita (solo per i contratti con garanzie finanziarie).

4. MODIFICHE DURANTE LA VIGENZA DEL CONTRATTO DELLE INFORMAZIONI RESE

1. Le imprese devono aggiornare la nota informativa, prevista dall'art. 131 del Regolamento BCSM n. 2008-01, entro il 30 giugno di ciascun anno. Qualora, nel periodo antecedente all'aggiornamento annuale, intervengano variazioni alle informazioni contenute nella nota informativa le imprese integrano opportunamente i documenti informativi in circolazione e ne danno notizia sul proprio sito internet.
2. La nota informativa aggiornata annualmente deve essere tempestivamente trasmessa a BANCA CENTRALE. Solo a seguito del predetto invio è possibile utilizzare la nota informativa aggiornata.
3. All'invio di cui al comma 3 deve essere allegata una comunicazione, a firma del legale rappresentante, che illustri le modifiche apportate e le relative motivazioni. La comunicazione deve inoltre indicare le parti della nota informativa che non sono state variate.
4. La nota informativa aggiornata, o integrata nel periodo antecedente all'aggiornamento annuale, riporterà nel frontespizio la nuova data di efficacia
5. Le imprese comunicano per iscritto al contraente, in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti nel precedente paragrafo, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella nota informativa e nelle condizioni contrattuali anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

5. CONFERMA DELL'INVESTIMENTO DA TRASMETTERE DURANTE LA VIGENZA DEI CONTRATTI UNIT LINKED

1. Le imprese devono comunicare al contraente per iscritto, entro venti giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio iniziale di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. Per i contratti che convertono i premi in quote in base alla data di ricevimento della proposta e/o di incasso del premio devono essere indicate anche le relative date.
2. Relativamente ai premi successivi le imprese devono comunicare al contraente per iscritto, entro venti giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, il numero delle quote attribuite con il nuovo versamento, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. In caso di contratti a premi ricorrenti secondo un piano predefinito di versamenti, entro 20 giorni dalla chiusura di

ciascun anno solare le imprese possono trasmettere una lettera di conferma cumulativa per i premi pagati nell'anno solare precedente.

3. Qualora in corso di contratto le imprese accertino che il controvalore delle quote complessivamente detenute dal contraente si sia ridotto di oltre il 25% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, ne devono dare comunicazione per iscritto al contraente entro venti giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità deve essere fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

6. ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE DURANTE LA VIGENZA DEL CONTRATTO

1. Nell'ambito dei sistemi informativo-contabili previsti dall'art. 49 del Regolamento BCSM n. 2008-01, le imprese devono adottare procedure interne di archiviazione e conservazione dei documenti, inclusa la prova dell'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni da trasmettere durante la vigenza del contratto, anche facendo ricorso a supporti informatici.

7. ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Circolare entra in vigore il 31 ottobre 2017.
2. Le note informative previste dall'art. 131 del Regolamento BCSM n. 2008-01, che sono in circolazione, dovranno essere aggiornate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Circolare e trasmesse a BANCA CENTRALE secondo le disposizioni previste dall'articolo 4.